



COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 13/01/2011

N. 5


OGGETTO : PRESA ATTO DIMISSIONI DEL ~~CONSIGLIERE COMUNALE~~ DI GENOVA DAL MANDATO DIFENSIVO - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA CAUSA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA COMUNE DI LAVAGNA/CALA DEI GENOVESI/PORTO DI LAVAGNA/MINISTERO DEI TRASPORTI - IMPUGNATIVA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI GENOVA SEZ.I STRALCIO N.1340/2007 - 1.248/2005 DEL 27.01.2006 RIPASCIMENTI OBBLIGAZIONI - PORTO TURISTICO DI LAVAGNA - SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO N.774 DEL 11.07.2009- NOMINA DEL LEGALE NELLA PROCEDURA AVV. ALESSANDRO GIBELLINI DI GENOVA.

L'anno Duemilaundici, addì tredici del mese di Gennaio, alle ore 15:00 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. VACCAREZZA GIULIANO - Sindaco	X	
2. CAVERI MAURO - Vice Sindaco	X	
3. ARMANINO MAURO - Assessore	X	
4. BOGGIANO MASSIMO - Assessore	X	
5. DASSO LORENZO - Assessore		X
6. IMPARATO CARMINE - Assessore	X	
7. MANCA RAFFAELE - Assessore	X	
8. STEFANI GUIDO - Assessore	X	
TOTALE	7	1

Partecipa il Segretario Generale Dott. ORLANDO CONCETTA

Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Sindaco, Giuliano Vaccarezza ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n.116 del 08.02.1994 è stato autorizzato il Sindaco a citare in giudizio la Società Cala dei Genovesi spa con estensione della controversia all'Autorità Marittima (Ministero dei Trasporti) in ordine all'inadempimento alle obbligazioni relative ai ripascimenti dell'arenile connessi alla realizzazione del porto turistico cittadino (art.3/B2 della convenzione urbanistica intercorsa tra le parti in data 01.06.1983) conferendo incarico a ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ di Genova;

Che nelle more della procedura giudiziale è intervenuto il fallimento della Società Cala dei Genovesi e conseguentemente è stato riassunto il giudizio, prima nei confronti della curatela fallimentare e successivamente nei confronti della Porto di Lavagna spa, subentrata alla Società originaria in forza di omologazione del concordato fallimentare (sentenza n.6975/2000), giusta deliberazione della Giunta Comunale n.6 del 09.01.2001 confermando l'incarico al predetto legale;

Che con sentenza n.1340/2007 il Tribunale di Genova, Sezione I Stralcio ha deciso la causa e ha:

- a) dichiarato la contumacia della Cala dei Genovesi spa, non essendosi essa nuovamente costituita in giudizio a seguito della sentenza del Tribunale di Milano n.4376/2000, di omologazione del concordato fallimentare e della conseguente notifica dell'atto di riassunzione della causa;
- b) respinto l'eccezione, sollevata dalle Società convenute, circa l'improponibilità della domanda in relazione alla clausola arbitrale contenuta nella convenzione urbanistica;
- c) respinto le domande proposte dal Comune contro la Porto di Lavagna spa nel rilievo che l'obbligazione relativa all'effettuazione dei ripascimenti non sarebbe stata trasferita a quest'ultima, ma sarebbe rimasta a carico della Cala dei Genovesi in forza della sentenza di omologazione del concordato;
- d) espresso l'avviso che l'art. 3B della convenzione urbanistica "non preveda l'obbligo da parte della Cala dei Genovesi spa di raddoppiare il quantitativo di materiale lapideo rispetto a quanto previsto dalla concessione demaniale" dovendosi "considerare il rinascimento previsto dalla concessione e quello previsto alla convenzione come una cosa sola" fermo restando che nella convenzione urbanistica "si stabilisce che l'obbligo della Cala dei Genovesi durerà per tutto il periodo di durata della concessione



demaniale e cioè per cinquant'anni contro i trenta previsti dalla concessione demaniale". Conseguentemente, in parziale accoglimento delle domande formulate dal Comune ha accertato e dichiarato che l'obbligazione prevista dall'art.3 punto B2 della convenzione urbanistica 1.6.83 è autonoma aggiuntiva rispetto all'analoga obbligazione contenuta nella concessione demaniale marittima 22.6.1974 soltanto per il periodo dal 2004 al 2024 data di scadenza della concessione demaniale" e che l'onere grava tuttora sulla Cala dei Genovesi;

- e) respinto le domande avanzate dal Comune contro la Cala dei Genovesi.

Che, suscitando la decisione "non poche perplessità" per molteplici aspetti, si è proceduto con deliberazione della Giunta Municipale n. 171 del 07.06.2007 a conferire incarico al ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ di Genova di proporre impugnativa della Sentenza (stessa presso la Corte di Appello di Genova), senza tuttavia trascurare il percorso, già attivato, di pervenire con la controparte ad un'auspicabile definizione conciliativa del complesso contenzioso tuttora pendente;

che con sentenza 774/2009 la Corte d'Appello, Sez, I, si è pronunciata sull'impugnativa proposta dal Comune ed in particolare:

- a) - ha accolto il primo motivo dell'appello, con il quale si lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado, laddove aveva stabilito che l'obbligazione relativa ai ripascimenti non era stata trasferita alla Porto di Lavagna a seguito del concordato fallimentare della Cala dei Genovesi, ma era rimasta in capo a quest'ultima (nel frattempo tornata *in bonis*, per effetto della chiusura del fallimento). Al riguardo la Corte ha precisato che la Porto di Lavagna, pur contestando la fondatezza delle domande comunali, non ha mai negato di essere subentrata alla Cala dei Genovesi anche negli impegni relativi ai ripascimenti, così riconoscendo la propria legittimazione passiva in ordine all'azione promossa dal Comune;
- b) - ha, tuttavia, respinto gli altri motivi d'appello ribadendo che i ripascimenti previsti dalla convenzione urbanistica del 1983 devono considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti nelle concessione demaniale del 1974 relativamente al solo periodo 2004 -2024.
- c) - ha riconosciuto la Porto di Lavagna, quale interlocutore del Comune (anche) per le obbligazioni relative al ripascimento delle spiagge.

che tale sentenza è passata in giudicato, giusta anche comunicazione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato pervenuta in data 05.11.2010 prot.35885;

che conseguentemente in attuazione della predetta sentenza si è proceduto alla liquidazione delle spese come oltre:



-Ministero dell' Infrastrutture Roma -Avvocatura Distrettuale di Genova
determina dirigenziale n.1209 del 11.11.2010;

-Cala dei Genovesi spa Milano determina dirigenziale n.1560 del 07.12.2009;

che la Società Porto di Lavagna S.p.a pur avendo il legale segnalato e quantificato l'importo consequenziale dovuto non ha a tutt'oggi richiesto la liquidazione delle spese fissate in sentenza;

che il competente Servizio comunale U.O. LL.PP. ha redatto prospetto riepilogativo dei ripascimenti a seguito dei disposti di cui alla sentenza di che trattasi dal quale emerge:

DESCRIZIONE OBBLIGAZIONI			
Quantità dovute in adempimento alle prescrizioni della C.D.M.:			
dal 1974 - 75 al 1984 - 85 mc. 20'000 annui per un totale di mc. 200.000			
dal 1984 - 85 al 2004 - 05 mc. 10'000 annui per un totale di mc. 200.000			
per un totale di mc. 400.000			
Tabella versamenti			
anno	quantità da versare mc.		quantità versata mc.
	da C.D.M.	Versamenti straordinari	
1974-75	20.000		15.930
1975-76	20.000		19.454
1977	20.000	80.000	140.026
1978-79	20.000	10.000	23.743
1979-80	20.000	10.000	20.847
1980-81	20.000	10.000	20.000
1981-82	20.000	-	10.966
1982-83	20.000	-	20.008
1983-84	20.000	-	15.000
1984-85	20.000	-	30.000
1985-86	10.000	-	20.026
1986-87	10.000	-	20.000




1987-88	10.000	-	4.670
1988-89	10.000	-	14.644
1989-90	10.000	-	-
1990-91	10.000	-	8.363
1991-92	10.000	-	21.861
1992-93	10.000	-	-
1993-94	10.000	-	-
1994-95	10.000	-	-
1995-96	10.000	-	-
1996-97	10.000	-	-
1997-98	10.000	-	15.596
1998-99	10.000	-	-
1999-00	10.000	-	-
2000-01	10.000	-	10.257
2001-02	10.000	-	10.403
2002-03	10.000	-	2.092
2003-04	10.000	-	7.909
2004-05	10.000	-	9.600
Totali	400.000	110.000	461.394

**quantitativo versato dal 1974 -75 al 1994 - 95
come da rendiconto Delegazione di Spiaggia num. 359 del 14/2/94 mc. 405.538**

**da cui vanno dedotti i versamenti straordinari anni 1977-81 –
riconosciuti da sentenza come aggiuntivi rispetto alle condizioni della C.D.M. pari a
Restano mc. 295.538**

**Si aggiungono i versamenti effettuati successivamente al 1994
(rilevati da attestazioni rilasciate volta per volta dal Comune al Concessionario)
riconosciuti da sentenza Corte d'Appello come non dovuti a termini di convenzione urbanistica,**



ma validi ai fini della C.D.M. per mc. 55.856

Totale versamenti riconosciuti mc. 351.394

Restano da versare per gli adempimenti di cui alla C.D.M. mc. 48.606

che l'Amministrazione Comunale ha segnalato al predetto legale di procedere a tutte le azioni nei confronti della Porto di Lavagna per dare attuazione a quanto sopra con nota prot.25243 del 21.07.2010;

che il ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ di Genova ha comunicato la propria volontà di dismettere il mandato difensivo relativo alla causa in oggetto invitando il Comune al ritiro degli atti e alla nomina di altro legale di fiducia;

ritenuto pertanto di dover conferire urgentemente nuovo apposito incarico per la tutela giudiziale sopradetta;

che l'avvocato Alessandro Ghibellini, già incaricato di seguire le vicende giudiziali del porto turistico è l'unica figura professionale che possa con l'urgenza richiesta seguire l'Amministrazione Comunale nella controversia di che trattasi;

che lo stesso interpellato ha segnalato l'urgenza di deliberare prontamente;

considerato opportuno quindi di nominare un legale di fiducia a rappresentare gli interessi del Comune e della Sua Amministrazione nella persona dell' Avvocato ALESSANDRO GHIBELLINI - Via Ceccardi civ.1/15 - Genova;

che il professionista gode della piena fiducia della Civica Amministrazione avendo in altre occasioni tutelato gli interessi della stessa ed essendo esperto amministrativista in materia demaniale - urbanistica e che ha manifestato la disponibilità ad assistere la Civica Amministrazione anche per la procedura di che trattasi quantificando la spesa in deroga ai minimi tariffari in:
-Euro 2.284,00 (compreso CPA e IVA) per diritti onorari.

Dato atto:

- che la presente delibera è conforme a quanto disposto dalla Riforma Bersani in materia di incarichi e tariffe e risponde ai principi di economicità, trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa;
- richiamata la circolare del 21.05.2008 del Segretario direttore generale avente oggetto indirizzi operativi ai dirigenti in merito alla gestione del contenzioso;



- ravisate congrue le motivazioni adotte in premessa e segnalate da Dirigente dell'Area tali da giustificare la richiesta di attivare le iniziative giudiziali segnalate;
- dato atto che all'interno della struttura comunale non ci sono professionalità esperte nel settore in grado di assicurare tale prestazione.

Ritenuto quindi, nell'interesse dell' Ente, di prendere atto delle dimissioni del ~~_____~~ di Genova e nominare (in sostituzione) nella procedura giudiziale di che trattasi, l'Avv. Alessandro Ghibellini di Genova, Via Roccatagliata Ceccardi n.1 che gode della piena fiducia della Civica Amministrazione che ha manifestato la disponibilità ad assistere la Civica Amministrazione per la procedura di che trattasi nei limiti di spesa già quantificati.

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente dell'Area Servizi alle Imprese e al Territorio Ing. Renato Cogorno in ordine alla regolarità tecnica in data 10/01/2011;
- parere favorevole del Dirigente facente funzione dell'Area Finanziaria Dott.ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità contabile in data 13/01/2011;

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento Sig. Geom. Pietro Bonicelli;

Visto l'art.43 dello Statuto Comunale e il Decreto Legislativo n.267/2000;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi

DELIBERA

- 1) di prendere atto delle dimissioni del mandato difensivo relativo alla causa in oggetto rese dal ~~_____~~ di Genova.
- 2) di affidare gli adempimenti conseguenti alla causa presso la Corte d'Appello di Genova Comune di Lavagna / Cala dei Genovesi / Porto di Lavagna / Ministero dei Trasporti. - Impugnativa sentenza del Tribunale di Genova, Sezione I Stralcio n.1340/2007 - 1248/2005 del 27.01.2006 - Rinascimenti obbligazioni - Porto Turistico di Lavagna - Sentenza della Corte d'Appello n.774 del 11.07.2009 all'Avv. Alessandro Ghibellini di Genova Via Roccatagliata Ceccardi n.1.



- 3) di eleggere domicilio legale nello studio del predetto legale in Genova Via Roccatagliata Ceccardi 1 - dandogli ogni più ampia facoltà e delega nel procedimento di che trattasi secondo le leggi vigenti;
- 4) di trasmettere la presente delibera al Dirigente competente per gli adempimenti conseguenti di reperimento delle risorse;
- 5) di non ritenere necessaria convenzione di incarico data la specificità e la natura della prestazione fermo restando l'accettazione del professionista che i compensi e spese come sopra definiti saranno liquidati e pagati solo a conclusione del procedimento dietro presentazione di parcella soggetta a verifica;
- 6) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Pietro geom.Bonicelli, il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.


Il Sindaco
(G. Vaccarezza)




Il Segretario Generale
(C. Orlando)



Pubblicata in data 11.01.2011 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale



La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____



Il Segretario Generale
(C. Orlando)